

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1964

#### Istituzione della carriera esecutiva nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — Sottopongo al vostro esame un disegno di legge che ha lo scopo di sanare definitivamente, se otterrà il vostro consenso, l'incresciosa situazione che negli Uffici Giudiziari della Repubblica consegue alla mancanza di adeguato numero di personale destinato alle mansioni esecutive. Da quando, infatti, con la legge 24 dicembre 1949, n. 983 è stato soppresso il ruolo degli aiutanti di cancelleria, ai quali tali mansioni erano devolute, gli Uffici Giudiziari hanno dovuto sopperire alle relative insopprimibili necessità col personale straordinario assunto e retribuito a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Personale che in corrispondenza delle crescenti necessità degli Uffici ha assunto una consistenza numerica via via maggiore fino ad arrivare alle 2.140 unità accertate nell'indagine statistica condotta nei primi mesi del 1956, di quell'anno, cioè, in cui, attraverso l'istituzione del ruolo dei dattilografi giudiziari, avvenuta con la legge 27 dicembre 1956 n. 1444, si pensava di avere quanto meno bloccato l'anomalo ed increscioso fenomeno. Ed è avvenuto che le assunzioni di personale straordinario si siano moltiplicate e che il legislatore non vi abbia potuto porre riparo con l'aumento del numero dei dattilografi giudiziari disposto con

la legge 20 febbraio 1958, n. 58, nè vi possa porre riparo con l'ulteriore aumento di cui al disegno di legge governativo all'esame del Parlamento, mentre è stato costretto a soprassedere all'abrogazione del ricordato articolo 99 del regio decreto-legge n. 745 del 1924, da ultimo differita con la legge 20 dicembre 1962 n. 1719, e ve lo sarebbe ancora se il problema dovesse trascinarsi insoluto nel tempo attraverso inutili e dannosi ripieghi di qualsivoglia natura.

La realtà non può essere ulteriormente ignorata od elusa: da una parte Uffici Giudiziari sempre più oberati da adempimenti ed incombenze cui finiscono per provvedere in maniera disorganica ed affrettata le attività promiscue di tutto il personale, con l'intuibile avvilito delle funzioni direttive e di concetto; e dall'altra un personale esecutivo che nella branca cottimista vive alla giornata e miseramente e nella branca del ruolo di dattilografia è pessimamente retribuito e senza prospettiva di carriera. Ed è a questo personale che per di più si chiede spesso di esercitare mansioni di concetto in aiuto dei funzionari costretti a loro volta a compiti che dovrebbero essere a loro estranei, e riproducendosi così, e di molto aggravati, le preoccupazioni e gli inconvenienti che quindici anni or sono consigliarono la

soppressione del ruolo degli aiutanti di cancelleria. Occorre, dunque, sanare e senza indugio siffatto stato di cose e occorre affrontare nei suoi reali termini l'entità dell'onere che è indispensabile sostenere per conseguire pienamente e razionalmente lo scopo prefisso. E chiaro che bisogna anzitutto ripristinare la carriera esecutiva nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Soltanto così i funzionari della carriera di concetto e quelli della carriera direttiva potranno essere finalmente liberati da una serie di incombenze e di compiti che non possono assolutamente essere da essi adempiuti senza sminuire ed avvilire gli altissimi compiti che sono invece loro istituzionalmente demandati. Occorre correlativamente stabilire in maniera tassativa che il personale della carriera esecutiva non può per alcun motivo essere adibito a funzioni superiori a quelle di sua competenza. Ciò per evitare che per l'esercizio di fatto di funzioni di concetto o addirittura direttive il personale della carriera esecutiva riproponga, come già avvenne dagli aiutanti di cancelleria, uno svuotamento delle funzioni di esecuzione e una conseguente promiscuità con quelle superiori. Occorre, poi, sistemare definitivamente e decorosamente tutti coloro che da molti anni collaborano, con competenza e sacrificio, al buon andamento degli Uffici Giudiziari: sia il personale del ruolo di dattilografia, che può essere senz'altro inquadrato nella sua totalità nella predetta carriera esecutiva, conseguendo finalmente la possibilità di conquistare un migliore avvenire; sia il personale assunto e retribuito a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge n. 745 del 1924, il quale, attraverso l'istituzione di un ruolo speciale transitorio, che definisce e chiude finalmente una situazione altrimenti non controllabile, può essere gradualmente immesso nella predetta carriera esecutiva con l'attribuzione della metà dei posti residui nelle qualifiche iniziali della carriera medesima dopo l'inquadramento del personale di dattilografia e di quelli che annualmente si renderanno disponibili.

L'onere per l'attuazione di siffatte proposte è naturalmente rilevante, dato che una media di 1.000 posti per ciascuna delle tre

qualifiche iniziali, 750 posti per la qualifica di 1° archivista e 250 posti per la qualifica di archivista capo, come previsto dalla tabella annessa al presente disegno di legge, importano una previsione di spesa annua calcolabile in 4.500 milioni di lire. A tale spesa, però, può agevolmente farsi fronte in parte con i 1.250 milioni già previsti in bilancio per gli abrogandi ruoli del personale di dattilografia e dei transitori aiutanti di cancelleria, e per i restanti 3.000 milioni con il maggiore gettito dei proventi di cancelleria conseguibile attraverso una opportuna maggiorazione delle relative misure. Tale maggiorazione, determinata nella misura del 70 per cento, è integralmente destinabile allo scopo attraverso una proporzionata riduzione delle percentuali di trattenuta di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge n. 922 del 1962, in maniera che resti immutata l'attuale consistenza del gettito delle percentuali stesse, ottenibile, naturalmente, sul maggior volume dei proventi, con una misura percentuale minore.

In conclusione la proposta struttura organizzativa e finanziaria porta: a) ad un'accresciuta potenzialità degli uffici giudiziari attraverso una razionale ripartizione di compiti e di funzioni; b) ad una piena e definitiva sistemazione economica e di carriera non solo del personale di dattilografia ma anche, seppure gradualmente, di quello fino ad oggi assunto e retribuito a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge n. 745 del 1924; c) ad una disponibilità finanziaria sufficiente a coprire interamente la spesa occorrente senza ledere minimamente l'entità monetaria dell'attuale beneficio economico attribuito al personale di cancelleria attraverso la devoluzione di una quota dei proventi, e senza che l'aumento delle misure dei diritti riscuotibili dalle cancellerie e segreterie giudiziarie data l'attuale modestia di esse possa arrecare danno o creare malumore in chicchessia.

Per tutte le considerazioni che precedono sono fiducioso, onorevoli Colleghi, che non farete mancare il vostro appoggio e la vostra approvazione al disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro autorevole esame.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è istituita la carriera esecutiva secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con il numero di posti, le qualifiche ed i coefficienti specificati nella tabella allegata alla presente legge.

Alla ripartizione dei posti nei vari uffici provvederà con proprio decreto il Ministro di grazia e giustizia.

**Art. 2.**

Nella carriera esecutiva di cui all'articolo precedente gli impiegati che rivestono le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto disimpegnano mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'ausilio di macchine, quelli che rivestono le qualifiche di dattilografo di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia, e quelli che rivestono la qualifica di 1<sup>o</sup> archivista e di archivista capo sovrintendono a tutte tali mansioni esecutive.

Nessun appartenente alla detta carriera esecutiva può per alcun motivo essere adibito a funzioni superiori.

I dattilografi di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1<sup>o</sup> archivista.

**Art. 3.**

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il ruolo del personale di dattilografia di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444 e successive modificazioni e quello transitorio degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui all'articolo 1 della

legge 24 dicembre 1949, n. 983. I rispettivi appartenenti vengono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche della carriera esecutiva di cui all'articolo 1 della presente legge, conservando ciascuno la posseduta anzianità di ruolo e di qualifica.

#### Art. 4.

Gli amanuensi e i dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio continuativo da almeno un anno presso le cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati in un ruolo speciale transitorio, in ordine di anzianità del servizio continuativo, ma retribuiti nella forma e nella misura in precedenza praticate.

#### Art. 5.

A modifica dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719 e delle disposizioni in esso richiamate, l'abrogazione dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è differita alla data di esaurimento del ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 4 della presente legge. Tuttavia alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione del predetto articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata esclusivamente al mantenimento in servizio del personale inquadrato nel sopraddetto ruolo speciale transitorio.

#### Art. 6.

Fino all'esaurimento del ruolo speciale transitorio disposto dall'articolo 4 la metà dei posti che nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui all'articolo 1 della presente legge residueranno dall'inquadramento di personale contemplato nell'articolo 3, o si renderanno successivamente vacanti, sarà coperta mercè attribuzione agli appartenenti al predetto ruolo speciale transitorio in ordine di anzianità.

## Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti riscuotibili dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59 e successive modificazioni sono aumentati del 70 per cento mentre le misure del 45 per cento e del 6 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, numero 922, vengono ridotte rispettivamente al 26 per cento e al 3,50 per cento.

## Art. 8.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, e previsto nella somma annua di lire 4.750 milioni, si provvederà per lire 1.250 milioni col risparmio di spesa derivante dalla soppressione di ruoli di cui all'articolo 3 e per le restanti lire 3.500 milioni col maggior gettito dei proventi di cancelleria conseguente alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

## Art. 9.

Il Governo della Repubblica provvederà a quanto necessario per l'attuazione della presente legge, la quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271 . . . . .	Archivista capo . . . . .	250
229 . . . . .	1° Archivista . . . . .	750
202 . . . . .	Archivista - Dattilografo di 1ª classe . . . . .	} 3.000
180 . . . . .	Applicato - Dattilografo di 2ª classe . . . . .	
157 . . . . .	Applicato aggiunto - Dattilografo aggiunto . . . . .	
	Totale dei posti . . . . .	4.000